

International language school srl., con sede in Via Tibullo 16- 00193 Roma, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii., per un importo di 40.000,00 €, inclusa IVA al 21%;

CHE, con comunicazione del 07/12/2011 prot. 190734 è stata richiesta, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e conformemente all'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di autocertificazione DURC;

CHE con successiva dichiarazione del 16/12/2011 ns. prot. n. 195031 del 20/12/2011 è stata autocertificata la sussistenza dei richiesti requisiti;

CONSIDERATO

CHE è stata prodotta autocertificazione del Durc, Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante la regolarità contributiva;

CHE non sono in corso, nei confronti della contraente, procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione o amministrazione controllata, come riportato nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., agli atti del Servizio;

CHE la stessa con nota del 16/12/2011, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., allegata alla presente convenzione, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e la persona delegata all'utilizzo dello stesso;

CHE il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

CHE eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente;

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue, dichiarando, preliminarmente, che la premessa è parte integrante della

presente convenzione.

ART. 1

Oggetto della convenzione

La Provincia di Roma, come sopra rappresentata, affida alla contraente, che accetta, la fornitura di n. 1 soggiorno culturale a Londra (volo A/R, soggiorno, visite guidate, vitto e hotel) per 20 studenti più 2 accompagnatori (uno fornito dalla contraente ed uno fornito dall'Istituto scolastico vincitore).

Il soggiorno dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a) 1 viaggio a Londra di 7 giorni (6 notti) per 22 persone (20 studenti e 2 accompagnatori), nel periodo compreso tra febbraio 2012 e Marzo 2012;
- c) biglietteria aerea tratta A/R Roma/Londra/Roma in classe economica;
- d) Tasse d'ingresso e aeroportuali secondo quanto in vigore;
- e) Sistemazione in hotel almeno 3 stelle centrale a Londra, in camere a 2 letti tutte dotate di servizi privati; trattamento previsto di mezza pensione;
- f) Trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'albergo e viceversa;
- g) Assistenza e accoglienza in loco da parte di personale specializzato;
- h) Assicurazione per tutti i partecipanti che includa assistenza alla persona, spese mediche e bagaglio.

ART. 2

Disciplina giuridica della convenzione

Tutti i rapporti scaturenti dalla presente Convenzione sono regolati dalle clausole qui indicate, dall'Avviso pubblico e dall'offerta presentata secondo le caratteristiche indicate, che, pur non essendo materialmente allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Ammontare della convenzione

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Roma alla contraente per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi in questa sede assunti è fissato in **Euro 40.000,00 (quarantamila/00)** comprensivo di I.V.A. al 21%.

La relativa spesa è stata impegnata con determinazione del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento VI, R.U./2011.

ART. 4

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

Il servizio acquisito ai sensi della presente Convenzione è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni previste. A tal fine, a conclusione dell'attività il contraente dovrà produrre idonea relazione di rendicontazione.

A seguito dell'esito positivo della verifica, il Dirigente responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura.

Le spettanze a favore del contraente verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

I pagamenti stessi, ai sensi della l. n. 136 del 2010, saranno effettuati unicamente tramite bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità.

ART. 5

Obblighi delle parti

Tutti gli obblighi generali e speciali del committente e della contraente sono contenuti nella presente convenzione, nell'offerta e nelle norme vigenti di disciplina dell'ambito.

Nel caso in cui l'erogazione della prestazione non possa essere garantita nel

periodo indicato al precedente art. 1, per motivi da sottoporre al vaglio della Provincia di Roma, si conviene che l'erogazione stessa venga garantita nei successivi tre mesi alle stesse condizioni.

ART. 6

Adempimenti contraente

Il contraente dovrà fornire alla Provincia di Roma, anticipatamente all'erogazione della prestazione, comunicazione contenente le specifiche dei viaggi come da Avviso Pubblico:

- Tipologia dei voli (compagnia aerea, data e aeroporto di partenza e di arrivo con relativi orari);
- Nome, indirizzo e numeri telefonici degli hotel che ospiteranno i vincitori;
- Riferimenti del personale specializzato all'accoglienza e assistenza in loco;
- Modalità di trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'albergo e viceversa;
- Tipo di coperture assicurative per tutti i partecipanti.

ART. 7

Clausole aggiuntive

Nel pieno rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", successivamente modificata dal D. Legge n. 187/2010:

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
2. L'appaltatore si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro (o al servizio o alla fornitura, a seconda della tipologia del contratto) e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Provincia di Roma ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

3. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 8

Risoluzione del contratto

Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore della Convenzione concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni convenzionali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della Convenzione, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione della Convenzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Ove nel corso dell'esecuzione della Convenzione, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni, trascorso inutilmente il termine stabilito, la Convenzione è risolta,

salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di fallimento dell'esecutore della Convenzione, la stessa sarà risolta con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

ART. 9

Recesso dal contratto

E' facoltà della Provincia di recedere in qualunque momento e per qualsiasi motivo dalla Convenzione come previsto dall'articolo 1671 del C.C.. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla contraente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, dopo aver verificato la fornitura eseguita, liquiderà alla contraente quanto dovuto.

ART. 10

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

La contraente è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura.

La contraente è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della contraente.

ART. 11

Divieto di cessione del contratto

La Convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

ART. 12

Foro competente

Per qualsiasi controversia comunque dipendente dalla presente Convenzione le parti riconoscono espressamente la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Roma.

ART. 13

Domicilio della contraente

A tutti gli effetti della presente Convenzione la contraente elegge domicilio nella sede indicata in premessa.

ART. 14

Tutela dei dati personali

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma.

Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento VI, domiciliato in Roma – via L. Pianciani, n. 22.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al

presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale (Dip. III – Servizio 2).

In particolare i dati devono essere trattati ai sensi dell'art. 11 del predetto Decreto Legislativo.

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione

provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

ART. 15

Richiamo alle norme legislative

Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si intendono richiamate e accettate le norme e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 16

Spese di contratto e trattamento fiscale

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che le richieda.

La stessa — immediatamente impegnativa per entrambe le parti all'atto della sua sottoscrizione — viene redatta in forma privata e scritta su n. 10 (dieci) fogli.

La contraente

INTERNATIONAL LANGUAGE

SCHOOL SRL.

L'Amministratore Unico

La Provincia di Roma
Arch. Manuela Manetti